

MANOVRA 2023/ Con i ritocchi governativi il pacchetto assume il suo aspetto definitivo

Tregua fiscale, modifiche soft

La sanatoria vuole dichiarazioni validamente presentate

Niente da fare sul ravvedimento speciale in caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria e sugli aggiustamenti alle discipline in materia di rottamazione e liti pendenti

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Modifiche soft al pacchetto di norme in materia di tregua fiscale: gli emendamenti del governo al ddl bilancio 2023, presentati in commissione bilancio alla Camera, non prevedono ravvedimento speciale in caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria ed aggiustamenti alle discipline su rottamazione e liti pendenti. Di fatto, dunque, il set di disposizioni finalizzate al recupero di gettito mediante adempimento spontaneo seppur successivo, appare ormai elemento acquisito all'interno della manovra. Con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini di immediata valutazione da effettuare entro la fine dell'anno. La modifica tecnica di maggiore spessore appare quella legata alla misura di ravvedimento speciale contenuta nell'attuale articolo 40 del ddl. L'intervento è finalizzato a chiarire come l'accesso alla sanatoria che comporta il pagamento delle imposte con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo ed in assenza di cause ostative entro la data del 31 marzo 2023, è consentito nel caso di dichiarazione validamente presentata. Con la conseguenza, ovvia, che nel caso di omissione dell'adempimento la sanatoria risulterà al momento preclusa. Resta da capire se, nell'ambito della sanatoria di specie, operino o meno alcune norme che, in linea di principio, intervengono in modo automatico nel momento in cui il contribuente inte-

gra le dichiarazioni originariamente presentate. Sia nel caso in cui l'integrazione sia a favore dell'amministrazione finanziaria che nell'ipotesi in cui l'integrazione sia a favore del contribuente. Va ricordato, infatti, che nelle ipotesi descritte il termine di accertamento relativo alla integrazione è posticipato per un periodo corrispondente a quello decorso tra la dichiarazione originaria e l'integrazione. Si deve ritenere che, trattandosi di ravvedimento (seppur speciale e non legato in modo stringente ad alcuni degli assunti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'art. 13 del dlgs 472 del 1997), detta indicazione resti ferma. In linea di principio, infatti, si è comunque in presenza di una integrazione delle dichiarazioni seppure con una determinazione delle sanzioni da regolarizzazione che divergono dalla quantificazione che ne verrebbe fatta con il ravvedimento "ordinario" di cui all'art. 13 D.lgs. n. 472/1997.

Alcuni aggiustamenti vengono effettuati in relazione alla procedura di definizione delle liti pendenti. Detti interventi, in buona sostanza, hanno l'obiettivo di rendere maggiormente stringente l'evidenza della volontà del contribuente di chiudere la controversia. In particolare, con un intervento nel comma 12 dell'attuale articolo 42 si vuole che il giudice verifichi, con assoluta certezza, che la procedura intrapresa dal contribuente sia corretta e definitiva. In tal senso, dunque, la modifica in itinere prevede la fissazione di un termine perentorio entro cui il contribuente ha l'onere di depositare la domanda di sospensione della controversia dinanzi al giudice competente nonché la copia di versamento delle somme. A tali fini il giudizio è sospeso sino al 10 luglio 2023 e, a fronte del fatto di aver fornito detta prova si avrà in modo sostanzialmente automatico l'estinzione del giudizio.

In materia di stralcio dei debiti di importo fino a 1000 eu-

ro, vengono apportate alcune modifiche all'articolo 46 del ddl. In primo luogo, il momento di individuazione dello stralcio, passa dal 31 gennaio al 31 marzo 2023. Inoltre, sempre nel comma 1 della disposizione, viene previsto che in relazione ai carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 agli agenti della riscossione per importi non superiori, appunto, a 1000 euro, vi sia una differenziazione in relazione agli enti creditori. Infatti, lo stralcio sino a detto importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni resta per le amministrazioni statali, le agenzie fiscali e gli enti pubblici previdenziali.

In relazione ai soggetti diversi da quelli appena menzionati, invece, lo stralcio opera limitatamente alle somme dovute alla data del 31 marzo 2023, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo sanzioni ed interessi di mora mentre non opera in relazione alle somme dovute a titolo di capitale. Per il resto, come anticipato, il pacchetto di norme in materia di c.d. tregua fiscale appare di fatto immutato e, in questo contesto, si deve comunque tenere conto di qualche elemento di non perfetto coordinamento tra le diverse disposizioni normative. Si pensi, ad esempio, al fatto che le comunicazioni di irregolarità di cui all'articolo 36 ter del dpr n. 600 del 1973 non appaiono rientrare in alcuna sanatoria se non, in astratto, nel ravvedimento spontaneo ovvero alle ipotesi in cui (almeno secondo il passaggio contenuto nella relazione di accompagnamento) il pagamento rateizzato degli avvisi bonari sia "decaduto". In questa ultima situazione, infatti, da un lato la norma specifica sulle sanzioni ridotte non si applicherebbe come pure, alla lettera, non si applicherebbe nemmeno la norma sulla remissione in termini per i pagamenti rateizzati da istituti definitivi.

© Riproduzione riservata





La commissione bilancio della Camera